

Sentenza Commissariale 30 luglio – 19 dicembre 1953 che dichiara l'illegittimità di concessioni di terre di uso civico disposte dal Comune con deliberazione 18 settembre 1947 e ordina l'immediato rilascio delle terre medesime (Alberti ed altri)

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra Alberti Arduino ed altri, opposenti comparsi e Colette Vivenzio di Angelo ed altri contumaci e Comune di Blera in persona del suo sindaco pro-tempore, resistente comparso.

FATTO: Con decreto 20 aprile 1949 questo Commissariato disponeva accertamenti sulla consistenza delle terre di uso civico di appartenenza del Comune di Blera, incaricando l'istruttore geom. De Luca Carlo di rilevare le eventuali occupazioni abusive e formulare le relative proposte di reintegra o di legittimazione, a norma degli artt. 9 e 10 legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 29 regolamento 26 febbraio 1928, n. 332.

In esito a tali accertamenti venivano fra l'altro proposti per la reintegra n. 47 appezzamenti siti in voc. « Selva Vecchia » e app. « Selva Secca ».

Contro le proposte anzidette tutti gli occupatori proponevano però, opposizione e fu, pertanto, necessario procedere in via contenziosa, a norma dell'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, mediante distinti decreti di citazione nei confronti degli opposenti residenti in Blera ovvero in altri Comuni. Nei riguardi de primi fu, con decreto Commissariale in data 8 maggio 1952 (notificato il 22 maggio 1952), disposta la citazione delle parti segnate in epigrafe.

Costituitosi il contraddittorio, restavano contumaci: Coletta Vivenzio di Angelo (n. 38 dell'atto di citazione), Galli Andrea fu Giuseppe (n. 13 id.), Galli Angelo fu Antonio (n. 34 id.), Liberati Giov. Battista fu Egidio (n. 18 id.), Mantovani Zefferino fu Domenico (n. 6 Id.), Manfredi Marco fu Fabiano (n. 7 Id.), Menicocci Angelo fu Saverio (n. 8 id.), Stefani Tommaso di Domenico (n. 12 id.);

Risultavano inoltre, deceduti, Ferri Domenico fu Giuseppe, per il quale si costituiva, come unica erede, la figlia Anna Maria; Santella Ermete fu Damiano (n. 23 id.), per il quale si costituivano, come eredi, i figli Santella Damiano, Alfonso, Giuseppa; Galli Antonio fu Giov. Battista (n. 26 id.), elenco occupatori abusivi compilato dall'istruttore), per il quale si costituivano la vedova Perla Luisa i figli. Galli Giuseppe, Angelo e Maria e la nipote ex figlio premorto Giovanna Battista, nei confronti dei quali l'atto di citazione era stato notificato (n. 31, 33, 24, 32 e 35).

Il Comune di Blera, in persona del Sindaco, insisteva per il rilascio delle terre, mentre le altre parti costituite assumevano di occuparle legittimamente, in forza del contratto di affitto sessennale, stipulato in data 18 settembre 1947 con il Comune.

I convenuti, inoltre, assumevano che il Comune aveva, con la relativa delibera, imposto agli affittuari la esecuzione di alcuni lavori di prima bonifica (spietramento, scolo delle acque, recinzione ecc.), e che essendo stata fatta inoltre, espressa riserva di svolgere in prosieguo le pratiche per la trasformazione del godimento temporaneo in enfiteusi, doveva, quindi, ritenersi il così detto contratto di affitto una vera concessione ad utenza con obbligo di migliorare.

Per l'anzidetto chiedevano che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del citato Regolamento, venisse disposta la trasformazione delle rispettive terre in enfiteusi perpetua. 27

All'udienza del marzo 1953, la causa fu assegnata a sentenza, in base alle conclusioni anzidette.

DIRITTO: Per insegnamento dottrinale, e giurisprudenziale ormai consolidato, la concessione, in via contemporanea, del godimento dei beni di uso civico non può aver luogo in virtù di un contratto di diritto privato, ma solo mediante concessioni amministrative, trattandosi di beni di patrimonio indisponibile (Cass. Sez. unite 16 novembre 1950, n. 2600, in causa Azzaro c. Ente Col. Latif. Sic.; Cass. 29 novembre 1950, n. 2647, in causa Alessandri c. Università Agraria di Sermoneta; in Giur. compl. della C. di Casa. Vol. 29, 1950, 3 quadr. p. 351). Di conseguenza, il rapporto interceduto tra il Comune di Blera e gli opposenti, in ordine alle terre per le quali è causa, costituisce solo formalmente un contratto di affitto, mentre è, nella sostanza, una concessione temporanea di utenza.

Per il disposto dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, poi, i terreni di uso civico dei Comuni, delle Frazioni e delle Associazioni Agrarie, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della Frazione, fino a quando il Commissario non ne ordini la ripartizione tra le famiglie dei coltivatori diretti del luogo, ai sensi dell'art. 13 della legge medesima. Di conseguenza, le concessioni temporanee ad utenza, prima individuate, possono considerarsi legittime se risultano intese a coordinare l'uso delle terre di uso civico tra gli aventi diritto: se cioè, non risultano concesse per periodi eccedenti la normale durata dell'uso consentito (ciclo agrario per le terre da semina). D'altra parte, anche le concessioni in godimento temporaneo divengono ipso iure illegittime quando il Commissario, in esecuzione dei compiti affidatigli dalla legge, ritenga di disporre la ripartizione delle terre che ne formano oggetto (Casa. 20 novembre 1950, n. 2647, Alessandrini c. Università Agraria Sermoneta, in F. I. 1951, I, 277).

Or dunque, l'istruttore ritenne abusive le occupazioni per le quali è causa, sotto il primo profilo, sul rilievo che un affitto sessennale supera i limiti della normale durata per le concessioni temporanee di terre a conduzione mista di pascolo e semina. Né il Commissario ha motivo per discostarsi da siffatto apprezzamento, rientrando nelle comuni nozioni che il ciclo normale, per tale genere di culture, non, supera in alcun 950 il periodo di tre anni.

Le concessioni in esame debbono ritenersi quindi illegittime ex tunc, per il vizio dal quale erano affette sin dall'inizio.

Nella specie, però, la questione, può ritenersi superata dal fatto che la procedura di reintegra costituisce il presupposto necessario per la quotizzazione delle: terre di uso civico, del Comune di Blera, in corso di espletamento presso questo Commissariato. Trova; pertanto, attuazione nel caso concreto anche il secondo dei principi sopra enunciati: donde un ulteriore motivo di illegittimità delle concessioni di che trattasi.

Gli opposenti debbono essere, quindi, condannati all'immediato rilascio delle terre rispettivamente occupate.

Per ovviare a siffatta pronuncia essi hanno però eccepito che le concessioni, delle quali attualmente beneficiano, integrano gli estremi della concessione a utenza con obbligo di migliorie, prevista dall'art. 28, comma 2 del citato regolamento n. 332; e, pertanto, ne hanno chiesta la trasformazione in enfiteusi perpetua, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello stesso regolamento. Il Commissario, però, non ritiene che le norme invocate possano trovare applicazione nel caso in esame. Ciò per le seguenti ragioni: le concessioni di terra ad utenza, previste dal legislatore, risultano così distinte:

1) concessioni fatte prima della pubblicazione del decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, in base a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale (art. 26);

2) concessioni fatte dopo la pubblicazione del predetto decreto, in base a disposizione di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi (art. 28, 2° comma).

Nella prima ipotesi la trasformazione in enfiteusi perpetua viene disposta come diritto del concessionario, sempre che risultino adempiute le condizioni imposte dalla concessione; nella seconda ipotesi la trasformazione è demandata alla facoltà del Commissario semprèché i

concessionari siano coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiare della quotizzazione a norma dell'art. 13 della legge n. 1766 del 1927.

È indubbio, pertanto, che la data di emanazione del regio decreto n. 751 del 1924 costituisce il termine, oltre il quale il diritto dei concessionari alla trasformazione della concessione in enfiteusi perpetua, si attenua in interesse legittimo, perché subordinato al potere discrezionale del Commissario. Ma è ugualmente indubbio che le concessioni ad utenza considerate nella seconda ipotesi, sono soltanto quelle già esistenti alla data del citato regolamento; infatti il legislatore fa riferimento alle concessioni « fatte » in base a disposizioni di statuti e regolamenti che « non potevano » più applicarsi; e ciò impedisce di estendere l'efficacia della norma a concessioni da farsi, in futuro, in forza di disposizioni e regolamenti ormai inapplicabili.

Né sarebbe logico considerare come idonee, a determinare situazioni giuridiche di favore per i concessionari, concessioni inibite dalle norme regolanti i beni di uso civico; mentre la disposizione in esame trova chiara giustificazione in considerazione di ordine transitorio; limitatamente al periodo intercorso tra la emanazione del regio decreto legge n. 751 del 1924 che dettò le prime norme sul riordinamento degli usi civici, e la emanazione della legge n. 1766 del 1927 (nonché del relativo regolamento), attraverso la quale la materia degli usi civici trovò disciplina compiuta e particolareggiata.

Il Commissario, pertanto, ritiene che le concessioni ad utenza con obbligo di migliorie, successive alla emanazione del predetto regolamento, debbono sottostare ai principi relativi alle normali concessioni ad utenza di cui sopra si è detto. E poiché le concessioni per le quali è causa, avvennero nel 1947, è indubbio che ricorre una tale ipotesi.

Resta fermo, dunque, l'obbligo degli oppositori di procedere all'immediato rilascio delle terre in questione.

In ordine alle spese processuali, infine, si ritiene di porre a carico del Comune le spese di perizia necessarie per l'accertamento delle occupazioni abusive sopradette, in quanto le occupazioni furono determinate da una deliberazione illegittima liberamente adottata però dal Comune medesimo.

Si ritiene, invece, di porre a carico degli oppositori pro quota, le spese del procedimento, perché la loro opposizione è risultata priva di fondamento. Dette spese si liquidano, in favore del Comune, nella somma di L. 32.880 oltre le spese della presente sentenza e successive.

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto pronunciando sulle Opposizioni come sopra esposte, Così statuisce:

1) Dichiaro illegittime le concessioni di terre di uso civico, disposte dal Comune di Blera in favore degli oppositori con la deliberazione 18 settembre 1947; e per l'effetto ordino l'immediato rilascio delle terre site tutte in vocabolo «Selva Secca» e « Appendice di Selva Secca », Sez. II (planimetria 3), da ciascun oppositore occupate, come in appresso:

1) Alberti Arduino fu Giuseppe (pag. 29 Prog.); quota n. 813, mappale 35, superficie Ha. 1.53.80; confini: strada, quote 812, 805, 814.

2) Bracciani Antonia fu Antonio (pag. 20 Prog.); quota n. 755, mappali 28, 35 e 37, superficie Ha. 1.58.00; confini: strada, quote 754, 762 e 756.

3) De Santis Pietro fu Giacomo (pag. 23 Prog.); quota n. 762, mappali 28 e 35 superficie Ha. 1.50.20; confini: strada, quote 761, 755 e 763.

4) De Angelis Giuseppe fu Vivenzio . (pag. 27 Prog.); quota n. 807, mappali 32 e 35, superficie Ha. 1.47.20; confini: strada, quote 806, 818, 811, 810 e 808.

5) Ferri Mario di Filippo (pag. 19 Prog.); quota n. 754, mappale n. 28, superficie Ha. 1.56.00; confini: strada, quote 733, 763 e 755;

- 6) Galli Giacinto fu: Giuseppe (Pag. 24 Prog.); quota n. 764, mappali 28 e 35, superficie Ha. 1.50.20; confini: strada, quote 763, 753 e 765.
- 7) Galli Pietro fu Gaspare (pag. 19 Prog.); quota 752, mappali 28 e 35 superficie Ha. 1.57.60; confini: strada, quote 735 e 765 e strada.
- 8) Giolitti Giuseppe fu G. Battista (pag. 12 Prog.); quota n. 737, mappali 31 e 35, superficie Ha. 1.54.30; confini: strada, quota 738 e strada.
- 9) Grandolini Giuseppe fu Francesco (pag. 15 Prog.); quota n. 15, mappale 28, superficie Ha. 1.47.70; confini: strada, quote 744, 746, 733.
- 10) Guastalla Francesco fu Giuseppe (pag. 17 Prog.); quota n. 748, mappali, 28, 35 e 95, superficie Ha. 1.31.10; confini: strada, quote 747, 749 e proprietà privata.
- 11) Lopis Marta ved. Ferri (pag. 18 Prog.); quota n. 751, mappali 25 e 28, superficie Ha. 1.69.00; confini: strada, quota 750 e strada.
- 12) Liberati Roberto di Giuseppe (pag. 21 Prog.); quota n. 757 mappali 35, 37 e 87, superficie Ha. 1.56.00; confini: strada, quote 756, 760 e 758.
- 13) Mazzarella Francesca ved. Manfredi (pag. 26 Prog.); quota n. 805, mappali 32 e 35, superficie Ha. 1.48.20; confini: strada, quote 804, 814, 813 e 806.
- 14) Mazzarella Francesco fu Bernardino (pag. 13 Prog.) quota n. 740, mappali 28 e 35, superficie Ha. 1.48.50; confini: strada, quote 739, 741 e 736.
- 15) Mellaro Evangelista fu Vivenzio (pag. 26 Prog.); quota n. 806, mappali 32 e 35, superficie Ha. 1.47.90; confini: strada, quote 805, 812 e 807.
- 16) Peruzzi Ercole fu Domenico (pag. 11 Prog.); quota n. 736, mappali 27, 28 e 95, superficie Ha. 1.56.80; confini: strada, quote 735, 742, 741 e 740.
- 17) Pacchiarotti Angelo fu, Pietro (pag. 25 Prog.); quota n. 804, mappali 33 e 35, superficie Ha. 1.47.20; confini: strada, quote 803, 805 e 815.
- 18) Perazzoni Vivenzio fu Bartolomeo (pag. 29 Prog.); quota n. 811, mappale 35, superficie Ha. 1.53.80; confini: strada, quote 810, 807 e 812.
- 19) Perla Giovanni fu Stefano (pag. 30 Prog.); quota n. 815, mappale 35, superficie Ha. 1.58.50; confini: strada, quote 814, 804 e 816.
- 20) Piceini Mario fu Sebastiano, quale erede di Piccini Sebastiano (pag. 22 Prog.); quota n. 760, mappali 35 e 37, superficie Ha. 1.42.50; confini: strada, quote 759, 757 e 761.
- 21) Piccini Bernardino fu Sebastiano (pag. 52 Prog.); quota n. 38, mappali 1, 12 e 13, superficie Ha. 0.96.30; confini: strada, quote 37, 39 e 57.
- 22) Stefani Domenico fu Nicola (pag. 16 Prog.); quota n. 746, mappali 28, 35 e 95, superficie Ha. 1.31.10; confini: strada, quote 745, 733, 747 e proprietà privata.
- 23) Stefani Mario fu Vivenzio (pag. 22 Prog.); quota n. 759 mappali 35 e 37, superficie Ha. 1.46.60; confini: strada, quote 760, proprietà comunale.
- 24) Ferri Anna Maria quale erede di Ferri Domenico (pag. 13 Prog.); quota n. 739 mappali 28 e 35 superficie Ha. 1.48.50; confini: strada, quote 738 e 740 e strada.
- 25) Perla Luisa, Galli Giuseppe, Galli Maria e Galli Giovanna Battista, tutti quali eredi di Galli Antonio (pag. 21 Prog.); quota n. 758, mappali 35, 37 e 87, superficie Ha. 1.51.80, confini: strada, quota 757, proprietà comunale e strada.
- 26) Santella Damiano, Santella Alfonso, Santella Giuseppa, tutti quali eredi di Santella Ermete (pag. 24 Prog.); quota n. 765, mappali 28 e 23, superficie Ha. 1.48.50; confini: strada, quote 764, 752 e strada.
- 27) Coletta Vivenzio di Angelo (pag. 23 Prog.); quota n. 761, mappale 35, superficie Ha. 1.50.20; confini: strada, quote 760, 756 e 762.
- 28) Galli Andrea In Vivenzio (pag. 18 Prog.); quota n. 750, mappali 25 e 28, superficie Ha. 1.31.10; confini: strada, quote 749 e 751.
- 29) Galli Angelo fu Antonio quale erede di Galli Antonio (pag. 21 Prog.); quota n. 758, mappali 35, 37 e 87, superficie Ha. 1.51.80; confini: strada, quota 757, proprietà Comunale e strada.

30) Liberati G. Battista fu Egidio (pag. 20 Prog.); quota n. 756, mappali 28, 35 e 37, superficie Ha. 1.54.30; confini: strada, quote 755, 761 e 757.

31) Mantovani Zefferino fu Domenico (pag. 10 Prog.); quota n. 734, mappali 28 e 95, superficie Ha. 1.65.60; confini: strada, quote 733, 735, 744 e 743.

32) Manfredi Marco fu Fabiano (pag. 14 Prog.); quota n. 742, mappali 28 e 35, superficie Ha. 1.48.20; confini: strada, quote 741, 743, 736 e 735.

33) Menicocci Angelo fu Saverio (pag. 15 Prog.); quota n. 744, mappali 28 e 35, superficie Ha. 1.47.70; confini: strada, quote 743, 745 e 734.

34) Stefani Tommaso di Domenico (pag. 17 Prog.); quota n. 749, mappali 28 e 35, superficie Ha. 1.31.10; confini: strada, quote 748, 750 e proprietà privata.

2) Condanna gli opposenti, a pagare al Comune di Blera, la somma di L. 32.880 (lire trentaduemila ottocentottanta), per rimborso spese processuali, oltre le spese della presente sentenza e successive.

Roma, 30 luglio 1953.

Il Commissario: **ROMANO**

il Segretario: **CORSI**

La presente sentenza & stata depositata nella Segreteria del Commissariato usi civici, oggi 19 dicembre 1953. Il Segretario: CORSI. Registrata a Roma il 7 gennaio 1954, n. 5823, vol. 634 degli atti giudiziari.